

Legge Regionale 12/02/1979, n. 6

“Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale n. 10 del 28/1/1977”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 11 del 01/03/1979, Suppl. Ord.]

... *omissis* ...

TITOLO II (PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE)

... *omissis* ...

Art. 9

(Interventi consentiti nelle zone agricole e al di fuori del P.P.A.) [1]

Il P.P.A. può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono escluse le zone sulle quali esistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali. La onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l’edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno. [2]

Il contributo di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 non è dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall’art. 9 della citata legge. [3]

La concessione è data al di fuori delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge. [4]

Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell’imprenditore agricolo, o associato, di cui alla lett. a) dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (Testo Unico approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonal, o, in assenza, a seguito di certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva. [5]

La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita a soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero effettuata – indipendentemente dalla vendita del fondo – nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, costituisce nuova destinazione d’uso.

Gli interventi nelle aree cimiteriali nonché di demolizione e consolidamento statico prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumità e le opere di pronto intervento in occasione di pubblica calamità non sono subordinati al P.P.A.

Al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. è possibile anche l’edificazione autorizzata ai sensi dell’art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. [6]

... *omissis* ...

[1] Titolo sostituito dal primo comma dell’art. 2, L.R. 31/10/1979, n. 66.

[2] Comma aggiunto dal secondo comma dell’art. 2, L.R. 31/10/1979, n. 66.

[3] Comma aggiunto dal secondo comma dell’art. 2, L.R. 31/10/1979, n. 66.

[4] Comma così sostituito dal terzo comma dell’art. 2, L.R. 31/10/1979, n. 66.

[5] Comma così sostituito dal quarto comma dell’art. 2, L.R. 31/10/1979, n. 66.

[6] Comma aggiunto dal quinto comma dell’art. 2, L.R. 31/10/1979, n. 66.